REGOLAMENTO (CEE) N. 4124/86 DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 1986

recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per taluni vini a denominazione di origine, della sottovoce ex 22.05 C della tariffa doganale comune, originari dell'Algeria (1987)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare d'Algeria [1], prevede all'articolo 20 un regime preferenziale per l'importazione di taluni vini a denominazione d'origine, della sottovoce ex 22.05 C della tariffa doganale comune; che l'applicazione di questo regime è limitata al 30 giugno 1981; che questo regime è stato prorogato da ultimo fino al 31 dicembre 1986 dal regolamento (CEE) n. 3669/85 [2];

considerando che il regolamento (CEE) n. 4123/86 [3] prevede la proroga fino al 31 dicembre 1987 del regime che la Comunità ha applicato al 31 dicembre 1986; che questo regime prevede per taluni vini a denominazione d'origine della sottovoce ex 22.05 C della tariffa doganale comune, originari dell'Algeria, l'esenzione dai dazi doganali all'importazione nella Comunità entro i limiti esistenti di un contingente tariffario comunitario di 450 000 ettolitri; che i vini devono essere presentati in recipienti contenenti due litri o meno; che tali vini devono essere accompagnati da un certificato di denominazione di origine conforme al modello di cui all'allegato D dell'accordo; che conviene quindi aprire il contingente tariffario comunitario in oggetto per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1987;

considerando che i vini in questione sono soggetti al rispetto del prezzo franco frontiera di riferimento; che i vini in questione sono ammessi al beneficio di detto contingente a condizione del rispetto dell'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 337/79 [4], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3805/85 [5];

considerando che, in mancanza di un protocollo quale quello previsto agli articoli 179 a 366 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, la Comunità deve prendere le misure previste agli articoli 180 e 367 del suddetto atto; che la misura tariffaria in questione si applica dunque alla Comunità a dieci;

considerando che è opportuno garantire in particolare l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità al predetto contingente e l'applicazione, senza interruzione, delle aliquote di dazio previste per detto contingente a tutte le importazioni dei prodotti in questione, negli Stati membri fino all'esaurimento del contingente stesso; che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario, fondato sulla ripartizione fra gli Stati membri, sembra idoneo a rispettare la natura comunitaria di detto contingente in base ai principi sopra enunciati; che tale ripartizione, per rispecchiare il più possibile la reale evoluzione del mercato dei prodotti in questione, deve avvenire proporzionalmente al fabbisogno degli Stati membri, calcolato in base ai dati statistici relativi alle importazioni dei suddetti prodotti in provenienza dall'Algeria durante un periodo di riferimento rappresentativo e in base alle prospettive economiche per il periodo contingentale considerato;

considerando tuttavia che non sono disponibili, né a livello comunitario né a livello nazionale, dati statistici per le qualità di vino in questione e che quindi non può essere avanzata alcuna previsione valida di importazione; che su tale base, è opportuno prevedere una ripartizione dei volumi contingentali in quote iniziali, ripartizione che tenga conto della possibilità di assorbimento di detti vini sui mercati dei vari Stati membri;

considerando che, per tener conto dell'evoluzione delle importazioni dei prodotti in questione nei vari Stati membri, occorre suddividere in due parti il volume contingentale, ripartendo la prima parte fra gli Stati membri e costituendo con la seconda parte una riserva per coprire l'ulteriore fabbisogno degli Stati membri che avessero esaurito la loro quota iniziale; che, per garantire una certa sicurezza agli importatori di ciascuno Stato membro, è opportuno fissare la prima parte del contingente comunitario ad un livello che, nella fattispecie, potrebbe corrispondere al 51 % del volume contingentale;

considerando che le quote iniziali degli Stati membri possono esaurirsi più o meno rapidamente; che, per tener conto di ciò ed evitare ogni discontinuità, è necessario che ogni Stato membro che abbia utilizzato quasi totalmente la sua quota iniziale effettui il prelievo di un'aliquota complemen-

---

(1) GU n. L 263 del 27. 9. 1978, pag. 2.
(2) GU n. L 354 del 30. 12. 1985, pag. 19.
(3) Vedi pagina 41 della presente Gazzetta ufficiale.
(4) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
(5) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 39.

tare dalla riserva; che tale prelievo deve essere effettuato da ogni Stato membro quando ciascuna delle sue quote complementari sia quasi totalmente utilizzata e se la riserva lo consente; che le quote iniziali e complementari devono essere valide fino alla fine del periodo contingentale; che tale forma di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento del volume contingentale ed informarne gli Stati membri;

considerando che, se ad una data determinata del periodo contingentale una cospicua rimanenza della quota iniziale fosse disponibile in uno Stato membro, tale Stato deve riversarne una notevole percentuale nella riserva, per evitare che una parte di un contingente comunitario rimanga inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi ed il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, ogni operazione relativa alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica può essere effettuata da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1987 i dazi doganali applicabili nella Comunità a dieci per i prodotti di seguito elencati sono sospesi al livello e nei limiti di un contingente tariffario comunitario indicati a lato:

Numero d'ordine	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Volume contingentale (in hl)	Dazio contingentale
09.1001	ex 22.05 C	Vini di uve fresche: — Vini con le seguenti denominazioni di origine: Ain Bessem-Bouira. Médea, coteaux du Zaccar, Dahra, coteaux de Mascara, monts du Tessalah, coteaux de Tlemcen, con titolo alcolometrico effettivo di 15 % vol o meno e presentati in recipienti contenenti due litri o meno, originari dell'Algeria	450 000	esenzione

2. I vini in questione sono soggetti al rispetto del prezzo franco frontiera di riferimento.

I vini in questione sono ammessi al beneficio di detti contingenti tariffari nel rispetto dell'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 337/79.

3. All'importazione, ciascuno di tali vini dev'essere accompagnato da un certificato di denominazione d'origine rilasciato dalla competente autorità algerina, conformemente al modello allegato al presente regolamento.

Il modello di certificato che figura nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3670/85 [1] può tuttavia essere accettato fino al 31 dicembre 1987.

Articolo 2

1. Il contingente tariffario fissato all'articolo 1 è diviso in due parti.

2. La prima parte del contingente è ripartita fra gli Stati membri; le quote che, fatto salvo l'articolo 5, sono valide fino al 31 dicembre 1987, corrispondono ai seguenti quantitativi:

	(in ettolitri)
Benelux	37 350
Danimarca	22 500
Germania	48 000
Grecia	1 000
Francia	46 000
Irlanda	15 300
Italia	22 500
Regno Unito	37 350

3. La seconda parte del contingente, pari rispettivamente a 220 000 ettolitri, costituisce la riserva.

Articolo 3

1. Se l'aliquota iniziale di uno Stato membro, fissata all'articolo 2, paragrafo 2, o questa stessa quota diminuita della frazione riversata nella corrispondente riserva, qualora sia stato applicato l'articolo 5, viene utilizzata per il 90 % o più, lo Stato membro interessato procede senza indugio, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda quota pari al 15 % della sua quota iniziale eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché la consistenza della riserva lo permetta.

2. Se, dopo aver esaurito la quota iniziale di uno Stato membro, la seconda quota prelevata dallo stesso risulti

[1] GU n. L 354 del 30. 12. 1985, pag. 20.

utilizzata per il 90 % o più, lo Stato membro interessato procede, alle condizioni indicate al paragrafo 1, al prelievo di una terza quota pari al 7,5 % della sua quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché la consistenza della riserva stessa lo permetta.

3. Se, dopo aver esaurito la seconda quota di uno Stato membro, la terza quota prelevata dallo stesso risulti utilizzata sino al 90 % o più, lo Stato membro interessato procede, alle condizioni indicate al paragrafo 1, al prelievo di una quarta quota uguale alla terza.

Questo procedimento si applica fino all'esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri possono procedere al prelievo di quote inferiori a quelle fissate da detti paragrafi, se vi è motivo di ritenere che esse rischino di non essere interamente utilizzate. Essi informano la Commissione sui motivi che li hanno indotti ad applicare le disposizioni del presente paragrafo.

Articolo 4

La aliquote complementari prelevate in applicazione dell'articolo 3 sono valide fino al 31 dicembre 1987.

Articolo 5

Gli Stati membri versano nella riserva, entro il 1° ottobre 1987, la frazione non utilizzata della loro quota iniziale che alla data del 15 settembre 1987 ecceda il 20 % del quantitativo iniziale. Può essere versato un quantitativo superiore, se vi è motivo di ritenere che esso possa rimanere inutilizzato.

Gli Stati membri comunicano alla Commissine, entro il 1° ottobre 1987, il totale delle importazioni dei prodotti in questione, effettuate fino al 15 settembre 1987 incluso e imputate al contingente comunitario, nonché, eventualmente, la frazione della loro quota iniziale versata nella riserva.

Articolo 6

La Commissione provvede a contabilizzare la consistenza delle quote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 e li informa senza indugio, in base alle notifiche pervenute, sul grado di esaurimento della riserva.

La Commissione informa gli Stati membri, entro il 5 ottobre 1987 sullo stato della riserva dopo i versamenti effettuati in applicazione dell'articolo 5.

Essa vigila affinché il prelievo con cui si esaurisce la riserva sia limitato al residuo disponibile e, a tal fine, ne indica la consistenza allo Stato membro che effettua quest'ultimo prelievo.

Articolo 7

1. Gli Stati membri adottano adeguate disposizioni affinché l'apertura delle quote complementari da essi prelevate a norma dell'articolo 3 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, alla loro parte maggiorata del contingente comunitario.

2. Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione la possibilità di attingere liberamente alle quote loro assegnate.

3. Gli Stati membri imputano alle proprie quote le importazioni dei prodotti in questione via via che tali prodotti sono presentati in dogana accompagnati dalla dichiarazione di immissione in libera pratica.

4. La situazione di esaurimeno delle quote degli Stati membri viene rilevata in base alle importazioni imputate alle condizioni di cui al paragrafo 3.

Articolo 8

Gli Stati membri informano la Commissione, su richiesta di questa, sulle importazioni effettivamente imputate alle loro quote.

Articolo 9

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente per assicurare l'osservanza del presente regolamento.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. SHAW

1. المصدر — Exporter — Exportateur :	2. الرقم — Number — Numéro :	00000
	3. (Name of authority guaranteeing the designation of origin — Nom de l'organisme garantissant la dénomination d'origine)	
4. المرسل اليه — Consignee — Destinataire :		
	5. شهادة التسمية الاصلية **CERTIFICATE OF DESIGNATION OF ORIGIN** **CERTIFICAT D'APPELLATION D'ORIGINE**	
6. وسيلة النقل — Means of transport — Moyen de transport :		
	7. (Designation of origin — Nom de la dénomination d'origine)	
8. مكان الافراغ — Place of unloading — Lieu de déchargement :		

9. الانواع والارقام ، عدد ونوع الطرود — Marks and numbers, number and kind of packages — Marques et numéros, nombre et nature des colis :	10. الوزن الخام Gross weight Poids brut	11. لمترات Litres Litres

12. لمترات (بالحروف) — Litres (in words) — Litres (en lettres) :

13. تأشيرة الهيئة المرسلة — Certificate of the issuing authority — Visa de l'organisme émetteur :

14. تأشيرة الجمارك — Customs stamp — Visa de la douane :	(See the translation under No 15 — Voir traduction au n° 15)

15. We hereby certify that the wine described in this certificate is wine produced within the wine district of ..... and is considered by Algerian legislation as entitled to the designation of origin ' .....'.
The alcohol added to this wine is alcohol of vinous origin.

Nous certifions que le vin décrit dans ce certificat a été produit dans la zone de ..... et est reconnu, suivant la loi algérienne, comme ayant droit à la dénomination d'origine « ..... ».
L'alcool ajouté à ce vin est de l'alcool d'origine vinique.

16. (1)

يحتفظ بهذه الخانة لبيانات اخرى من الدولة المصدرة

(1) Space reserved for additional details given in the exporting country.
(1) Case réservée pour d'autres indications du pays exportateur.